

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Schema di Convenzione per la fornitura in noleggio di PC desktop e notebook e dei servizi connessi per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007

[Lotto]

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,
Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “***S.C.R. – Piemonte***
S.p.A.”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____
(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

	i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente	
	alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Schede	
	tecniche del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, Codice Etico di	
	S.C.R. – Piemonte, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto, a favore dei soggetti di cui all'art.	
	3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i., la fornitura in noleggio di	
	- Lotto 1:	
	PC desktop per complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. e oneri	
	della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro _____ oltre I.V.A., così	
	articolata:	
	A) Noleggio di PC desktop (di cui al punto 4.1 del Capitolato	
		Pagina 4 di 30

	Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione</i>	
	<i>principale;</i>	
	A1) stimati n. 3.000 pc desktop di fascia media:	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema	
	operativo MC WIN 7 PRO;	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema	
	operativo LINUX.	
	A2) stimati n. 1.350 pc desktop di fascia alta:	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema	
	operativo MC WIN 7 PRO;	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema	
	operativo LINUX.	
	B) Componenti opzionali hardware (di cui ai par. 5.1, 5.2 e 5.3 del	
	Capitolato Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. -	
	<i>prestazione opzionale;</i>	
	B1) monitor LCD 17": canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre	
	I.V.A.;	
	B2) monitor LCD 19": canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre	
	I.V.A.;	
	B3) monitor LCD 22": canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre	
	I.V.A.;	
	B4) HD 320GB per pc desktop di fascia media: canone unitario per 48 mesi	
	Euro _____ oltre I.V.A.;	
	B5) RAM supplementare da 4GB per pc desktop di fascia media: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
		Pagina 5 di 30

	B6) RAM supplementare da 8GB per pc desktop di fascia alta: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	B7) tastiera speciale: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	B8) stampante b/n A4 di tipo personale, comprensiva di 1.000 copie/mese per macchina e servizio di manutenzione ed assistenza: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	C) Componenti opzionali software (par. 6.2 Capitolato Tecnico):	
	complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione opzionale</i> ;	
	C1) software di produttività MC Office Basic 2007: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C2) software di produttività MC Office Standard 2007: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C3) software di produttività MC Office Small Business 2007: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C4) software di produttività MC Office Professional 2007: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C5) software di produttività MC Office Home and Business 2010: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C6) software di produttività MC Office Professional 2010: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C7) software di produttività Open Office: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	D) Servizi opzionali (par. 8 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione opzionale</i> ;	
		Pagina 6 di 30

	D1) estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente del servizio di assistenza e manutenzione): canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	E) Copie eccedenti: presunti complessivi Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione opzionale;</i>	
	E1) copia b/n: costo unitario Euro _____ oltre I.V.A..	
	- Lotto 2:	
	PC notebook per complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro _____ oltre I.V.A., così articolata:	
	A) Noleggio di PC notebook (di cui al punto 4.2 del Capitolato Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione principale;</i>	
	A1) stimati n. 400 pc notebook di fascia media (ultraleggero):	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema operativo MC WIN 7 PRO;	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema operativo LINUX.	
	A2) stimati n. 50 pc notebook di fascia alta (desktop replacement):	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema operativo MC WIN 7 PRO;	
	- canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A. con sistema operativo LINUX.	
	B) Componenti opzionali hardware (di cui ai par. 5.1, 5.2 e 5.3 del Capitolato Tecnico): complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. -	
		Pagina 7 di 30

	<i>prestazione opzionale;</i>	
	B1) batteria secondaria: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre	
	I.V.A.;	
	B2) RAM sostitutiva da 4GB per pc notebook di fascia media: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	B3) tastiera speciale: canone unitario per 48 mesi Euro _____ oltre	
	I.V.A.;	
	B4) stampante b/n A4 di tipo personale, comprensiva di 1.000 copie/mese	
	per macchina e servizio di manutenzione ed assistenza: canone unitario per 48	
	mesi Euro _____ oltre I.V.A..	
	C) Componenti opzionali software (par. 6.2 Capitolato Tecnico):	
	complessivi max Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione opzionale;</i>	
	C1) software di produttività MC Office Basic: canone unitario per 48 mesi	
	Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C2) software di produttività MC Office Standard 2007: canone unitario per	
	48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C3) software di produttività MC Office Small Business 2007: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C4) software di produttività MC Office Professional 2007: canone unitario	
	per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C5) software di produttività MC Office Home and Business 2010: canone	
	unitario per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C6) software di produttività MC Office Professional 2010: canone unitario	
	per 48 mesi Euro _____ oltre I.V.A.;	
	C7) software di produttività Open Office: canone unitario per 48 mesi Euro	
		Pagina 8 di 30

	_____ oltre I.V.A..	
	D) Servizi opzionali (par. 8 Capitolato Tecnico): complessivi max Euro	
	_____ oltre I.V.A. - <i>prestazione opzionale</i> ;	
	D1) estensione orario operatività Call Center (e conseguentemente del servizio di assistenza e manutenzione): canone unitario per 48 mesi Euro	
	_____ oltre I.V.A..	
	E) Copie eccedenti: presunti complessivi Euro _____ oltre I.V.A. - <i>prestazione opzionale</i> ;	
	E1) copia b/n: costo unitario Euro _____ oltre I.V.A..	
	2. Contestualmente al servizio di noleggio dei personal computer, il Fornitore dovrà prestare i servizi di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori al servizio di noleggio e, quindi, compresi nei canoni suindicati:	
	- consegna e installazione;	
	- ritiro e smaltimento di apparecchiature usate;	
	- assistenza tecnica e manutenzione;	
	- call center;	
	- fornitura dei materiali di consumo per stampanti;	
	- un numero di copie comprese nel canone delle stampanti;	
	- ritiro e smaltimento dei materiali di risulta;	
	- reportistica;	
	- ritiro delle apparecchiature a termine contratto.	
	3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire in noleggio PC desktop/notebook nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza degli <i>importi massimi</i> indicati al precedente comma 1 lett. A), B),	
		Pagina 9 di 30

	C), D) ed E).	
	4. Gli <i>importi massimi</i> di cui al precedente comma 1 della Convenzione	
	esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'Importo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura in	
	noleggio delle apparecchiature oggetto di Convenzione alle Amministrazioni	
	Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.	
	5. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo	
	(<i>del lotto di riferimento</i>) fino a concorrenza di un quinto dello stesso, ai sensi	
	del R.D. 2440/1923.	
	6. Le presente fornitura deve essere prestata con le modalità e alle condizioni	
	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
	contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono	
	essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in	
	cui dovranno essere espressamente indicati:	
	• numero e tipologia di personal computer che intende noleggiare;	
	• eventuali Componenti opzionali hardware, di cui al punto 5 del Capitolato	
	Tecnico, che intende noleggiare unitamente ai pc;	
	• configurazione delle apparecchiature con i Sistemi Operativi descritti al	
		Pagina 10 di 30

	punto 6.1 del Capitolato Tecnico e con le Componenti opzionali software	
	di cui al punto 6.2 del Capitolato Tecnico;	
	• eventuali Servizi opzionali, di cui al punto 8 del Capitolato Tecnico, che	
	intende richiedere;	
	• ubicazione del luogo di consegna delle apparecchiature, con eventuale	
	contestuale ritiro dell'usato per smaltimento;	
	• riferimenti per la fatturazione.	
	7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., al	
	noleggio di quantitativi minimi o predeterminati di apparecchiature, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto, gli Ordinativi	
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la	
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	8. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%	
	dell'importo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	
	fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto	
	dell'importo ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	ART. 3 – DURATA	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla	
	sottoscrizione della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del	
	termine non sia esaurito l'importo massimo della presente Convenzione, la	
	medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi,	
	previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Pagina 11 di 30	

	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto (<i>del</i>	
	<i>lotto di riferimento</i>), anche eventualmente incrementato.	
	2. I singoli Contratti di noleggio, attuativi della Convenzione, stipulati dalle	
	Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di	
	48 (quarantotto) mesi dalla data di installazione di cui al punto 7.1.4 del	
	Capitolato Tecnico.	
	Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire i servizi	
	connessi di cui al punto 7 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
	Convenzione a:	
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
	b) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti	
	necessari all'utilizzo della Convenzione;	
	c) garantire che il noleggio in oggetto sia erogato in conformità a quanto	
	indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico,	
	nell'Ordinativo di Fornitura e nella richiesta di materiale di consumo;	
	d) consegnare ed installare le apparecchiature nelle modalità indicate al	
	punto 7.1 del Capitolato Tecnico;	
	e) erogare il noleggio oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione	
	Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;	
	f) ritirare e smaltire le apparecchiature usate nelle modalità indicate al	
	punto 7.2 del Capitolato Tecnico;	
		Pagina 12 di 30

	g) fornire l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature	
	nelle modalità indicate al punto 7.3 del Capitolato Tecnico;	
	h) ritirare e smaltire i materiali di risulta delle eventuali stampanti	
	noleggiate nelle modalità indicate al punto 7.7 del Capitolato Tecnico;	
	i) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 7.8	
	del Capitolato Tecnico;	
	j) munire tutte le stampanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. B__) [B8) per	
	il Lotto 1 e B4) per il Lotto 2] di un contatore, facilmente consultabile	
	da ciascuna Amministrazione contraente, il quale computi il numero	
	delle copie prodotte. Annualmente verrà effettuata la lettura del	
	contatore delle copie totali effettuate, secondo le modalità previste dal	
	punto 7.6 del Capitolato Tecnico, per la fatturazione delle eventuali	
	copie eccedenti rispetto al numero di copie comprese nel canone;	
	k) consentire a S.C.R.- Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni,	
	per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi	
	momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta	
	esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura	
	nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
	svolgimento di tali verifiche;	
	l) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza,	
	dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni	
	derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione	
	ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 5 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE	
	Pagina 13 di 30	

APPARECCHIATURE

La consegna, il collaudo e l'installazione delle apparecchiature relative a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico ai punti 7.1, 7.1.1., 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di fornitura.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per le prestazioni indicate all'art. 2 comma 1 della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti, dietro presentazione di regolari fatture, con canone trimestrale anticipato, a decorrere dall'avvenuta installazione di cui al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico.

2. Le componenti indicate all'art. 2 comma 1 lett. B), C) e D) della presente Convenzione sono opzionali e pertanto verranno richiesti specificatamente dalle singole Amministrazioni richiedenti, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'aggiudicatario.

3. Il corrispettivo delle copie eccedenti, indicate all'art. 2 comma 1 lett. E della presente Convenzione (eccedenti rispetto al numero di copie comprese nel canone delle stampanti), sarà corrisposto - a misura - alla fine di ogni annualità contrattuale.

4. I corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 saranno fatturati con cadenza trimestrale in via anticipata e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti

	secondo la normativa vigente in materia.	
	Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG	
	(Codice Identificativo della Gara), dovrà essere inviata a mezzo posta	
	all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi	
	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.	
	Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non	
	esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	5. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 4, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative al contratto di noleggio per il quale	
	l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente, ovvero a nuovi	
	Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione	
	inadempiente. Decorsi ulteriori 30 (trenta) giorni senza che si sia provveduto	
	al detto pagamento o si sia pervenuti a un accordo tra le parti, il Fornitore	
	procederà ad interrompere il noleggio.	
		Pagina 15 di 30

	6. Il pagamento di ogni fattura è subordinata alla presentazione da parte del	
	Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva)	
	attestante la propria regolarità contributiva, in corso di validità.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	
	cui al comma 4, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	7. Il prezzo contrattuale di cui all'art. 2 comma 1 della presente Convenzione	
	sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006	
	s.m.i., a partire dal secondo anno contrattuale. In particolare, previa formale	
	richiesta del Fornitore a S.C.R. – Piemonte S.p.A., verrà riconosciuto	
	l'aggiornamento del canone utilizzando l'indice generale dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (nt) 3.3; la	
	variazione percentuale, calcolata all'80% del suo valore, sarà determinata	
	prendendo come anno di riferimento il secondo anno solare di contratto da	
	confrontarsi con il primo e poi il terzo anno solare da confrontarsi con il	
	secondo e così via.	
	La revisione del canone, così calcolato, troverà applicazione con la	
	fatturazione riferita al noleggio espletato dal trimestre successivo alla richiesta	
	di aggiornamento.	
	8. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
		Pagina 16 di 30

	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione	
	"pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	ART. 8 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le	
	normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle	
	prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione	
	all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora	
	non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato tecnico, la singola	
	Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di	
		Pagina 17 di 30

seguito riportato:

Evento	SLA	Penale
Tempi di consegna apparecchiature (par. 7.1.1)	- Fino a 100 apparecchiature: entro 30gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF; - Oltre 100 apparecchiature, entro 45gg naturali e consecutivi dall'invio dell'OdF	0,25% del valore dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo
Secondo collaudo (par. 7.1.2)	Entro 3 giorni naturali e consecutivi dall'esito negativo del primo collaudo	0,25% del valore dell'OdF per ogni giorno decorrente dall'invio dell'OdF
Installazione (par. 7.1.3)	- Fino a 100 apparecchiature: entro 20gg naturali e consecutivi dalla data di consegna; - Oltre 100 apparecchiature, entro 35gg naturali e consecutivi dalla data di consegna	0,25% del valore dell'OdF per ogni giorno lavorativo di ritardo
Assistenza tecnica e manutenzione (par. 7.3)	Eliminazione malfunzionamento entro 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento	€ 100,00 per ogni ora di ritardo
Fornitura materiale di consumo (Par. 7.5)	Entro 3gg lavorativi dalla richiesta	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 7.4 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore

al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al punto 7.8 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione
Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione
Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima
Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al
Fornitore le penali stabilite all'art. 8 comma 1 a decorrere dall'inizio
dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 8 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 8 comma 1 sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) del valore del proprio contratto di noleggio; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude	
	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	commi 2 e 3 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicare e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
		Pagina 20 di 30

	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 10 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla	
	sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
		Pagina 21 di 30

	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	noleggio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito	
	secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.,	
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto	
	garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito,	
	è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione	
	rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di noleggio, fermo restando il risarcimento del danno.	
		Pagina 22 di 30

	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nei Tempi di Consegna, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la data di consegna di cui al par. 7.1.1. del Capitolato Tecnico, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna	
		Pagina 24 di 30

	Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo	
	di Fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di	
	risoluzione, qualora il ritardo nei Tempi di Consegna, prolungato per 30	
	(trenta) giorni oltre la data prevista, si sia verificato in misura superiore al	
	50% del complessivo delle attivazioni richieste.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
		Pagina 25 di 30

sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il/La sig./sig.ra, Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente

	responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità	
	di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 15 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di Fornitura allegato	
	alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di noleggio	
	nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del	
	pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.	
	Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i	
	controlli di cui agli artt. 8, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo	
	svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente	
	Convenzione.	
	Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione del noleggio, dovrà	
	inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di	
	regolare esecuzione.	
	ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
		Pagina 27 di 30

	propri dipendenti e collaboratori presenti sui luoghi nei quali si effettua la	
	prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti	
	destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando	
	ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di	
	esecuzione del noleggio. In ordine al computo degli oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso, quantificati in Euro _____ [€ 68.002,74 per il	
	<i>Lotto 1; € 12.397,26 per il Lotto 2]</i> , la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.	
	26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009,	
	ha provveduto a redigere il D.U.V.R.I. prima fase (Documento unico di	
	valutazione dei rischi da interferenze) – che si allega alla documentazione di	
	gara - recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla	
	tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare	
	dall'esecuzione del contratto.	
	Ogni Amministrazione che aderirà alla Convenzione, dopo aver inoltrato al	
	Fornitore l'Ordinativo di Fornitura e prima della consegna delle	
	apparecchiature, dovrà integrare il suddetto documento (D.U.V.R.I. prima	
	fase), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui	
	verrà eseguita la fornitura. Tale integrazione (D.U.V.R.I. seconda fase),	
	sottoscritta per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli	
	atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da	
	interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale	
	in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla	
	base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione	
		Pagina 28 di 30

sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A._____

Il Fornitore_____